Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 settembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero del tesoro

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 266 DEL 28 SETTEMBRE 1981:

ORDINI CAVALLERESCHI

(4048)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 settembre 1981, n. 533.

Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Delega al Governo

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1981, sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, disposizioni aventi valore di legge intese ad apportare, per un definitivo riassetto legislativo, integrazioni e modificazioni al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, al fine di realizzare:

a) la introduzione di un diverso sistema di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra sia diretti che indiretti in armonia con i sistemi previsti per gli altri settori delle pensioni dal vigente ordinamento giuridico;

b) la rideterminazione dei trattamenti pensionistici base di cui alle tabelle C, G, M, N ed S allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con particolare riguardo a quelli delle vedove dei grandi invalidi;

c) la revisione degli istituti giuridici non strettamente aderenti ai princìpi statuiti dall'articolo 1 del su riferito testo unico approvato con decreto presidenziale n. 915 che definisce la natura della pensione di guerra;

d) un diverso rapporto percentuale degli assegni previsti dalla tabella E annessa al su richiamato testo unico per le varie lettere di superinvalidità in relazione alle finalità istitutive degli assegni medesimi;

e) il riassetto della indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del citato testo unico onde assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle più gravi infermità o mutilazioni previste dalla anzidetta tabella E, la rispondenza della detta indennità alle effettive esigenze derivanti dall'invalidità di guerra;

f) l'aggiornamento, alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche, delle tabelle di classificazione delle invalidità e dei criteri di applicazione delle tabelle stesse;

g) l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra;

h) l'estensione dei benefici di cui all'articolo 89 del citato testo unico al secondo figlio maschio, che ne faccia richiesta;

i) un ulteriore perfezionamento normativo nonché lo snellimento delle procedure per conseguire una effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle istanze e dei ricorsi in materia di pensioni di guerra anche mediante la riorganizzazione ed il potenziamento dei relativi servizi.

Art. 2.

Decorrenza dei benefici

La decorrenza dei benefici da accordarsi in relazione ai criteri direttivi di cui alla presente legge dovrà essere stabilita come in appresso:

1° luglio 1981 per i benefici concessi in attuazione dei criteri contemplati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente articolo 1;

1° gennaio 1982 per i benefici concessi in attuazione dei criteri previsti dalla lettera *a*) dell'articolo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

L'onere derivante dalle disposizioni da emanarsi in base alla presente delega viene valutato, in ragione di anno, in lire 302 miliardi. All'onere relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1981, valutato in lire 103 miliardi e 500 milioni, di cui 100 miliardi per i miglioramenti in materia di pensioni di guerra e 3 miliardi e 500 milioni per l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, si provvede mediante utilizzo degli appositi accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 25 settembre 1981, n. 534.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonché del termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, concernente proroga delle norme sul contenimento del costo del lavoro nonché del termine per il versamento all'Istituto

nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il termine di cui al primo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981 ».

All'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

« In sede di prima attuazione dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i versamenti in conto corrente postale dei contributi nel settore agricolo effettuati dopo il termine previsto dal secondo comma dello stesso articolo, ma non oltre la data del 30 settembre 1981, si considerano regolarmente eseguiti a tutti gli effetti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 25 settembre 1981, n. 535.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, concernente differimento del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, concernente differimento del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, le parole « 16 agosto 1982 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 maggio 1982 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 26 settembre 1981, n. 536.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, ai soggetti che risultavano titolari di diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le modalità di cui ai primi sei commi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219 ».

All'articolo 2, sono soppresse le parole: « limitatamente alla località Strasatti ».

Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. — A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché ai titolari di studi professionali, ubicati nei comuni indicati all'articolo 1, è concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali danneggiati dal terremoto e ubicati fuori dell'alloggio ».

« Art. 2-*ter*. — In caso di trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile distrutto o da demolire o da riparare per effetto del terremoto, l'acquirente, se residente, alla data del 7 giugno 1981, nei comuni di Mazara, Petrosino e Marsala, ha diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante, purché il trasferimento avvenga per atto tra vivi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito, o riparato o acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dell'atto di acquisto è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi, maggiorati degli interessi legali.

In caso di decesso del proprietario danneggiato i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto di uso per la prima unità immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite ».

All'articolo 3, nel primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: « limitatamente alla località Strasatti » *e nel secondo periodo le parole*: « un mese » *sono sostituite dalle seguenti*: « sessanta giorni ».

All'articolo 4:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« La domanda di contributo, di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 2-*bis*, deve essere presentata al comune, nel termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal proprietario o, in caso di inerzia di questi, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile o dal conduttore dello stesso »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« All'approvazione delle perizie di cui al secondo comma provvede una apposita commissione, o più commissioni, ciascuna composta di sei membri, di cui quattro tecnici e due consiglieri comunali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, nominata dal consiglio comunale e presieduta dal sindaco o da un suo delegato »;

dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:

« La commissione esprime le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia.

Per le perizie presentate entro il 30 agosto 1981, la commissione esprime le proprie determinazioni entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

all'ultimo comma, le parole: « n. 71 del 27 dicembre 1978 e n. 7 del 29 febbraio 1980 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 27 dicembre 1978, n. 71, 29 febbraio 1980, n. 7, e 18 aprile 1981, n. 70, salvo il diritto alla ricostruzione ed alla riparazione dell'esistente »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti viene eseguita con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Hanno precedenza sugli altri i provvedimenti concessivi riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori, quando tale situazione risulti da ordinanza di sgombero del sindaco ».

All'articolo 6:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Una commissione, formata da cinque consiglieri comunali, eletta, con voto limitato a tre, rispettivamente dai consigli comunali di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, provvede a concedere ai nuclei familiari sinistrati, forniti di ordinanza di sgombero, il cui reddito imponibile annuo non superi lire otto milioni e che non siano beneficiari di altre forme di assistenza, un incentivo mensile di lire duecentomila sino al 31 dicembre 1981 »;

al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « accertate dall'ufficio tecnico comunale ».

All'articolo 7:

al settimo comma, le parole: « dieci giorni » *sono sostituite dalle seguenti*: « venti giorni »;

al nono comma, le parole: « regione Sicilia » *sono sostituite dalle dalle seguenti*: « Regione siciliana »;

all'ultimo comma, le parole: « di lire 5.000 milioni e di lire 1.000 milioni » *sono sostituite dalle seguenti*: « di lire 20.000 milioni e di lire 4.000 milioni ».

All'articolo 8:

dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Gli stessi comuni provvedono alle opere urgenti per il consolidamento degli edifici di interesse storico, artistico, monumentale e di culto »;

al secondo comma, le parole: « di cui al comma precedente » *sono sostituite dalle seguenti*: « di cui al presente articolo »; *e sono aggiunte, in fine, le parole*: « e rispettivamente per un numero non superiore a trentacinque unità per Mazara del Vallo, a quindici per Petrosino e a cinque per Marsala, di cui almeno il cinquanta per cento di personale tecnico iscritto nei rispettivi albi professionali ».

All'articolo 9, al primo comma, le parole: « mesi quattro » *sono sostituite dalle seguenti*: « un anno ».

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

« Art. 11-*bis*. — Il termine per il versamento d'acconto di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è prorogato, per l'anno 1981, sino al 31 maggio 1982, nei confronti dei contribuenti soggetti alla imposta sul reddito delle persone fisiche, aventi domicilio fiscale nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino.

E' altresì prorogato sino alla stessa data il termine per il versamento di acconto di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, nei confronti dei contribuenti indicati nel precedente comma soggetti all'imposta locale sul reddito ».

All'articolo 12, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per i residenti nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino è concessa l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti, relativamente ai versamenti da effettuare nel periodo compreso tra il 7 giugno 1981 ed il 31 dicembre 1981 ».

All'articolo 14, sono aggiunte, in fine, le parole: « mentre tutti gli altri possono, a domanda, sostituire il servizio militare di leva con il servizio civile da prestare alle dipendenze del comune in cui sono residenti ».

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

« Art. 14-*bis*. — Il sesto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dal seguente:

"Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento la commissione di cui all'articolo 5 della presente legge assegna il termine per il rilascio, libero di persone e cose, del ricovero provvisorio occupato dal proprietario danneggiato. Per motivate ragioni tale termine può essere prorogato. Gli atti vengono trasmessi all'ispettorato per le zone terremotate e all'intendenza di finanza che, in caso di mancato adempimento nel termine assegnato, provvede ad emettere i provvedimenti conseguenti" ».

All'articolo 15:

al primo comma, le parole: « quattro mesi » *sono sostituite dalle seguenti*: « sei mesi »;

al secondo comma, lettera a), *sono soppresse le parole*: « e la data dell'inizio della effettiva occupazione »;

dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Le intendenze di finanza provvedono, fra l'altro, ad emettere i provvedimenti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, come modificato dal precedente articolo 14-*bis*.

Dal 1° gennaio 1982 sono tenuti al pagamento, secondo i rispettivi consumi, della fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica gli occupanti dei ricoveri provvisori che insistono su aree non demaniali »;

nell'ultimo comma, sono soppresse le parole: « di regolarizzazione »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« A decorrere dal 1° gennaio 1982 il pagamento della fornitura dell'acqua è a carico degli alloggiati nei ricoveri provvisori ».

Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

Art. 15-*bis*. — Su richiesta della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, l'intendenza di finanza deve disporre, entro quindici giorni dalla richiesta, il trasferimento di baraccati per motivate esigenze. Il mancato riscontro equivale a tacita autorizzazione ».

All'articolo 17:

al secondo capoverso, le parole: « dal sindaco » *sono sostituite dalle seguenti*: « dalla commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 »;

al terzo capoverso, è aggiunto il seguente periodo: « La revoca della concessione del contributo comporta la decadenza dell'assegnazione dell'area di sedime operata dalla competente commissione »;

l'ultimo capoverso è soppresso.

Dopo l'articolo 17, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 17-*bis*. — A norma del combinato disposto dell'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, per fabbricati adibiti ad uso diverso da civile abitazione devono intendersi le unità immobiliari urbane di qualsiasi altra natura e destinazione ».

« Art. 17-*ter*. — Nei comuni indicati dagli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, la proprietà o il possesso di buona fede e la individuazione e la consistenza delle varie unità immobiliari possono essere, in ogni caso, dimostrati con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 4 del presente decreto ».

« Art. 17-*quater*. — Nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono inoltrare domanda di inizio dei lavori quanti non li abbiano intrapresi entro i termini previsti.

Nel caso di lavori iniziati e sospesi entro il 31 dicembre 1979, per i quali non siano stati presentati stati di avanzamento, l'interessato può presentare domanda motivata, nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ai fini della rideterminazione del contributo che comunque va concesso per la parte di opere non realizzate ».

« Art. 17-*quinquies*. — La domanda di contributo presentata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, per la prima unità immobiliare abitativa si estende anche alle unità abitative diverse dalla prima ed a quelle destinate ad altro uso se tali immobili siano contigui o facciano parte di un unico corpo con la prima unità abitativa ».

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Alla regione siciliana è assegnato un contributo speciale di lire 104 miliardi, che la regione stessa trasferisce ai comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino, Campobello di Mazara e Castelvetrano, per tutte le finalità indicate nel presente decreto.

La complessiva somma di lire 104 miliardi è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981 e di lire 30,5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 53,5 miliardi nell'anno 1983.

La regione provvede a trasferire le predette somme ai sottoindicati comuni, secondo quote di lire:

71,5 miliardi, al comune di Mazara del Vallo, in ragione di lire 15 miliardi nell'anno 1981, di lire 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 36,5 miliardi nell'anno 1983;

14 miliardi, al comune di Petrosino, in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1981, di lire 4 miliardi nello anno 1982 e di lire 8 miliardi nell'anno 1983;

15,5 miliardi, al comune di Marsala, in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1981, di lire 5 miliardi nello anno 1982 e di lire 8,5 miliardi nell'anno 1983;

2 miliardi, al comune di Campobello di Mazara in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1981, di lire 1.000 milioni nell'anno 1982 e di lire 500 milioni nell'anno 1983;

1 miliardo, al comune di Castelvetrano, in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

Relativamente all'anno 1981, la regione provvede alla assegnazione delle quote di cui al comma precedente entro dieci giorni dall'accreditamento dei relativi fondi da parte del Ministero del tesoro alla regione stessa ».

Dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:

« Art. 19-*bis*. — Per eventuali, ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonché alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, si provvede mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 26 settembre 1981, n. **537.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, concernente norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al terzo comma, le parole: « 13 marzo 1956 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 13 marzo 1958 ».

All'articolo 2, sono soppressi l'ottavo ed il nono comma.

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

L'articolo 8 è soppresso.

All'articolo 12:

al primo comma, numero 1, lettera b), *sono soppresse le parole*: « di cui lo 0,02 a carico del lavoratore »;

dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Per il primo anno di applicazione del presente decreto, il termine di cui al comma precedente è posticipato al 10 gennaio 1982 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il contributo dovuto globalmente dagli iscritti alle casse di previdenza dei liberi professionisti anche per l'assistenza sanitaria che sia stata gestita direttamente dalle casse medesime è ridotto, in via definitiva, con decorrenza dal 1° gennaio 1981, nella misura percentuale determinata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La percentuale di cui al comma precedente deve dar luogo ad una riduzione complessiva del contributo dovuto per l'anno 1981 dagli iscritti alla rispettiva cassa pari all'importo totale dei contributi dovuti dagli iscritti stessi ai sensi del sesto e settimo comma del presente articolo.

Ciascuna cassa fornisce al Ministero del tesoro, entro il termine di tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati necessari per la determinazione della percentuale di cui all'ottavo ed al nono comma. A tale fine ciascun iscritto deve comunicare alla rispettiva cassa, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro due mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio reddito derivante dalla attività professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF e relativo all'anno 1980 ».

All'articolo 13:

dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al comma precedente è ridotto di una percentuale di 11 punti sino al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 i commi terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono sostituiti dai seguenti:

"Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai commi precedenti sono tenute al pagamento degli interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.

Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con il presente articolo" »;

al secondo comma, le parole: « è di cinque punti inferiore al » *sono sostituite dalle seguenti*: « è ridotto dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), in casi eccezionali e su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fino al massimo del 50 per cento del »;

il terzo comma è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« A decorrere dal 1° gennaio 1981, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, dall'articolo 14-*sexies*, secondo comma, lettera *c*), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, e dagli articoli 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ».

Alla tabella B:

alla voce: « Pesca costiera », *è soppressa la nota*: « Minimali relativi ai non iscritti alle CNPM »;

dopo la voce: « Pesca costiera », *è aggiunta la seguente*:

SETTORE	QUALIFICHE					
	Comandante e direttore macchina	Primo ufficiale coperta e macchina	Secondo ufficiale coperta e macchina	Nostromo, caporale di macchina, capo pesca	Marinaio, cuoco, ecc.	Mozzo
Pesca oltre gli stretti . . .	22.100	16 150	13.600	11.900	9.350	8.790

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO-LEGGE 26 settembre 1981, n. **538**.

Provvedimenti urgenti in materia di assistenza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di assistenza sanitaria, finalizzate al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa relativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Gli aventi diritto all'assistenza farmaceutica in base alle vigenti disposizioni di legge sono tenuti a corrispondere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto una quota del prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali nonché dei galenici officinali, nelle seguenti misure:

L. 300, per ogni confezione di prezzo sino a L. 1.000;

L. 600, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 1.000, sino a L. 2.000;

L. 900, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 2.000, sino a L. 3.000;

L. 1.200, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 3.000, sino a L. 5.000;

L. 1.800, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 5.000, sino a L. 10.000;

L. 3.000, per ogni confezione di prezzo superiore a L. 10.000.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle specialità medicinali per le quali il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non prevede la quota di partecipazione degli assistiti.

La quota di cui al primo comma è versata dagli assistiti al farmacista all'atto del prelievo del medicinale.

Il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, oltre a contenere l'elenco di medicinali esenti dalla partecipazione alla spesa da parte degli utenti, può prevedere uno o più elenchi di medicinali da sottoporre, anche in misura diversa, a detta partecipazione.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è esentato dalla partecipazione di cui all'art. 1 l'assistito che abbia dichiarato, nell'anno precedente, un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 3.600.000, o appartenga a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato, in detto anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 3.600.000. L'esenzione non spetta qualora i singoli componenti delle famiglie, pur non essendo tenuti alla dichiarazione dei redditi o alla presentazione del certificato sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente, abbiano complessivamente un reddito imponibile superiore alla somma predetta.

Per la determinazione dei limiti massimi di reddito di cui al comma precedente, da ciascun reddito di lavoro dipendente si deduce la somma annua di lire 1.680.000, o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

La unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino attestante il diritto all'esenzione.

A tali fini l'interessato è tenuto a produrre in carta libera alla unità sanitaria locale una autocertificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, numero 249, sottoscritta anche dai titolari dei redditi del nucleo familiare di appartenenza, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni del presente articolo, ivi comprese quelle previste in leggi delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

Le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica, previste dall'art. 1 del presente decreto, devono essere indicate a stampa, a cura del produttore, sulle fustelle delle confezioni delle specialità medicinali, accanto al prezzo di vendita al pubblico.

Le confezioni di specialità medicinali in deposito presso le aziende produttrici e distributrici e presso le farmacie possono essere cedute fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche se non conformi al disposto del comma precedente.

Durante tale periodo il farmacista è tenuto ad indicare sulla ricetta presentata dall'assistito la quota di partecipazione prevista dall'art. 1 del presente decreto.

Decorso il termine predetto, l'indicazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere apposta dai produttori, dai grossisti e dai farmacisti mediante un bollino trasparente autoadesivo o sovrastampa indelebile da sovrapporre alla fustella o etichetta originale.

Il titolare di farmacia è tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l'indicazione relativa alle quote di partecipazione degli assistiti alla spesa di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 5 agosto 1978, n. 484.

Art. 5.

Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi regionali di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissano le piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali nei limiti della disponibilità complessiva del personale dipendente in servizio alla data del 30 aprile 1981, ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche già approvate, presso le strutture, servizi e presidi delle stesse unità sanitarie locali; dalla stessa data è fatto divieto di affidare consulenze professionali, sotto qualsiasi forma, a personale estraneo alle unità sanitarie locali, ad eccezione delle prestazioni non continuative d'opera professionale, escluse quelle di carattere sanitario.

I posti vacanti delle piante organiche provvisorie, determinate ai sensi del primo comma, non possono essere coperti, anche a titolo precario, fino alla emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche provvisorie determinano le modalità per l'utilizzazione provvisoria del personale eventualmente in soprannumero, in base ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il Ministro della sanità su richiesta delle regioni, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può autorizzare, in relazione a indilazionabili esigenze di assistenza ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonché l'ampliamento delle piante organiche di cui al precedente primo comma, limitatamente alla attivazione di nuove strutture ambulatoriali ed ospedaliere. L'ampliamento delle piante organiche può essere disposto direttamente dalle regioni con deliberazione della giunta regionale per i servizi e strutture finalizzati all'attuazione delle leggi 23 dicembre 1975, n. 685, 13 maggio 1978, n. 180 e 22 maggio 1978, n. 194. Per gli stessi servizi sono ammesse le consulenze professionali. Per le unità sanitarie locali delle zone dichiarate terremotate della Campania e Basilicata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, l'ampliamento delle piante organiche è autorizzato dalle regioni stesse con proprie deliberazioni.

E' vietata la stipula di accordi integrativi da parte delle regioni o delle unità sanitarie locali che prevedano erogazioni economiche aggiuntive ai contratti o convenzioni nazionali di categorie, nonché accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tali sedi da contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie.

Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.

Art. 6.

L'art. 7 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, con legge 27 giugno 1981, n. 331, è sostituito dal seguente:

« Gli incarichi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e all'articolo 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 2 marzo 1981, sono prorogati fino al termine massimo di trenta giorni dall'emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 761, salvo la cessazione degli incarichi per revoca degli stessi o per soppressione dei relativi posti ovvero per espletamento dei pubblici concorsi banditi per la copertura dei posti medesimi.

Le disposizioni del comma precedente si estendono al personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in servizio precario alla data del 2 marzo 1981, fino alla emanazione dei provvedimenti di revisione della pianta organica di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 ».

Art. 7.

La sospensione dei termini sostanziali e processuali, disposta fino al 30 settembre 1981 dal penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1981.

Art. 8.

Nei confronti del personale di cui al ruolo speciale, previsto dall'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, istituito presso il Ministero della sanità con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 615, trova applicazione il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto per il personale civile dello Stato, salvo quanto disposto per il trattamento di quiescenza e di previdenza dagli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 9.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dalla applicazione dei decreti-legge 29 luglio 1981, numeri 398, 399 e 400.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 35, *foglio n.* 12

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 settembre 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Adriano Gardella, in Genova, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Vista la sentenza in data 31 luglio 1981 con la quale il tribunale di Genova ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Adriano Gardella, con sede in Genova, piazza della Vittoria n. 11, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Adriano Gardella e sia autorizzata la continuazione all'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Adriano Gardella, con sede in Genova, piazza della Vittoria n. 11, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Pier Luigi Biagini nato a Firenze il 9 luglio 1920.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nei seguenti quotidiani: Il Secolo XIX; il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(5666)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 marzo 1981.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Alcide De Gasperi nel centenario della nascita.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1980, n. 573, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1513 dell'11 marzo 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Alcide De Gasperi nel centenario della nascita, nel valore da L. 200.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; tiratura: sette milioni di esemplari; colore: verde; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce il ritratto a mezzo busto di Alcide De Gasperi. Nella vignetta sono riportati, in negativo, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore « 200 »; al di fuori della vignetta, in alto, figura la leggenda « ALCIDE DE GASPERI 1881 - 1954 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1981
Registro n. 27 *Poste, foglio n.* 389

(5649)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 settembre 1981.

Autorizzazione all'ospedale maggiore di Milano al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale maggiore di Milano in data 1° aprile 1980 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la successiva istanza inoltrata dal presidente dell'ospedale maggiore di Milano in data 23 marzo 1981 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare anche le operazioni di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 18 maggio 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 luglio 1981;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale maggiore di Milano è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le camere operatorie dell'Istituto di clinica oculistica dell'Università di Milano, ubicate al primo piano dell'ospedale maggiore stesso, dai seguenti sanitari:

Miglior prof. Mario, direttore dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Milano;

Bozzini dott. Sandro, aiuto dell'istituto di clinica oculistica dell'Università di Milano;

Gornati dott.ssa Maria Vittoria, aiuto dell'istituto di clinica oculistica dell'Università di Milano;

Lasagni dott.ssa Franca, aiuto dell'istituto di clinica oculistica dell'Università di Milano;

Ratiglia dott. Roberto, aiuto dell'Istituto di clinica oculistica dell'Università di Milano;

Lambertenghi dott. Ettore, assistente dell'istituto di clinica oculistica dell'Università di Milano;

Di Mauro dott.ssa Elvira, aiuto dell'ospedale maggiore di Milano;

Spinelli prof. Demetrio, aiuto dell'ospedale maggiore di Milano;

Castellani dott.ssa Fiorenza, assistente dell'ospedale maggiore di Milano;

Montanari dott. Paolo, assistente dell'ospedale maggiore di Milano;

Santori dott.ssa Marisa, assistente dell'ospedale maggiore di Milano;

Sbrozzi dott. Francesco, assistente dell'ospedale maggiore di Milano;

Scollo dott. Giovanni, assistente dell'ospedale maggiore di Milano.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale maggiore di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5621)

DECRETO 17 settembre 1981.

Autorizzazione alla seconda patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, servizio trapianti d'organo, dell'Università degli studi di Roma al prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Viste le istanze presentate dal prof. Raffaello Cortesini, direttore della seconda patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, servizio trapianti d'organo, dell'Università degli studi di Roma, in data 27 luglio 1977 e 15 novembre 1978, intese ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 21 settembre 1979 sui centri per i prelievi di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 30 aprile 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 21 luglio 1981;

Vista la nota del 29 luglio 1981 con cui il precitato prof. Raffaello Cortesini comunica la consistenza del personale paramedico del servizio trapianti d'organo;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

La seconda patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, servizio trapianti d'organo, dell'Università degli studi di Roma è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di fegato di cadavere prelevato in Italia o importato dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del Servizio trapianti d'organo dell'Università degli studi di Roma dai seguenti sanitari:

Cortesini prof. Raffaello, direttore-primario del servizio trapianti d'organo;

Rizzo prof. Franz, aiuto del servizio trapianti di organo;

Alfani dott. Dario, assistente del servizio trapianti d'organo;

Famulari dott. Antonio, assistente del servizio trapianti d'organo;

Berloco dott. Pasquale, assistente del servizio trapianti d'organo.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5620)

DECRETO 17 settembre 1981.

Autorizzazione agli spedali riuniti di S. Chiara di Pisa al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente degli spedali riuniti di S. Chiara di Pisa, in data 18 dicembre 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 14 e 17 ottobre 1980;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 11 giugno 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Gli spedali riuniti di S. Chiara di Pisa sono autorizzati alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della clinica chirurgica dell'Università degli studi di Pisa, convenzionata con gli spedali riuniti di Pisa, dai seguenti sanitari:

Selli prof. Mario, direttore dell'istituto di clinica chirurgica;

Mosca dott. Franco, aiuto dell'istituto di clinica chirurgica;

Medi dott. Francesco, assistente dell'istituto di clinica chirurgica;

Seccia dott. Massimo, assistente dell'istituto di patologia chirurgica;

Giulianotti dott. Pier Cristoforo, borsista della Scuola normale superiore;

Carmellini dott. Mario, medico interno dell'istituto di clinica chirurgica;

Fiorentini prof. Lucio, incaricato di urologia;

Giannotti prof. Paolo, aiuto, L. D. in urologia;

Cavina prof. Enrico, aiuto dell'istituto di clinica chirurgica;

Guajana prof. Giovanni, aiuto dell'istituto di clinica chirurgica;

Minervini dott. Riccardo, assistente dell'istituto di clinica chirurgica;

Cei dott. Andrea, medico interno di clinica chirurgica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'U.S.L. n. 12 di Pisa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(5619)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 settembre 1981.

Piano di riparto relativo alla campagna 1981-82 delle quantità di ciliege conservate allo sciroppo, distinte in duroni ed altre ciliege dolci sciroppate ed in amarene sciroppate, usufruibili dell'aiuto comunitario da assegnare alle aziende di trasformazione già esistenti nel 1979, a quelle sorte nel 1980, nonché a quelle che iniziano l'attività di produzione nel 1981.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1119/81 del Consiglio del 28 aprile 1981, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams e le ciliege conservate allo sciroppo per la campagna 1981/82;

Visto il regolamento (CEE) n. 1849/81 della Commissione del 3 luglio 1981, che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo;

Visto il verbale della riunione 4 agosto 1981, conservato agli atti, connessa alle esigenze di ripartizione, tra aziende interessate alla produzione di ciliege conservate allo sciroppo, statuite dalla regolamentazione comunitaria citata;

Considerata la necessità di emanare il piano di riparto relativo alla campagna 1981/82 delle quantità di ciliege conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, da assegnare alle aziende di trasformazione già esistenti nel 1979 e a quelle sorte nel 1980, nonché a quelle che iniziano l'attività di produzione nel 1981, così formalizzando le decisioni di cui al richiamato verbale 4 agosto 1981;

Attesa l'esigenza di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitata per la campagna 1981-82, per le aziende che operano nel territorio nazionale e già esistenti nel 1979, a 73.416 quintali nel caso di duroni ed altre ciliege dolci sciroppate, ed a 23.450 quintali nel caso di amarene sciroppate, quantitativi pari, rispettivamente, al 63,84 % ed al 67 % di quelli prodotti nella campagna 1979/80; per le aziende sorte nel 1980, a 1.915 quintali nel caso di duroni ed altre ciliege dolci sciroppate, ed a 670 quintali nel caso di amarene sciroppate, quantitativi pari, rispettivamente al 63,84 % ed al 67 % di quelli prodotti nella campagna 1980-81.

Per le aziende che iniziano l'attività di produzione nella campagna 1981/82, l'aiuto alla produzione è limitato a 1.507 quintali per i duroni e le altre ciliege dolci sciroppate, ed a 482 quintali per le amarene sciroppate, quantitativi pari al 2 % di quelli suscettibili di beneficiare dell'aiuto di cui al precedente comma.

Art. 2.

Per effetto del precedente art. 1, l'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo, meglio specificate nel precedente articolo, viene intanto limitato, per ogni singola impresa di trasformazione avente causa, alle quantità stabilite nel piano di riparto, allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO DELLE QUANTITA' DI CILIEGE CONSERVATE ALLO SCIROPPO, DISTINTE IN DURONI E ALTRE CILIEGE DOLCI SCIROPPATE E IN AMARENE SCIROPPATE, CHE POSSONO USUFRUIRE DELL'AIUTO COMUNITARIO, ASSEGNATE NELLA CAMPAGNA 1981-82 ALLE SOTTOINDICATE AZIENDE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEI REGOLAMENTI CEE CITATI NELLE PREMESSE DEL PRESENTE DECRETO

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1979	Duroni e altre ciliege dolci sciroppate q.li	Amarene sciroppate q.li
1. Cirio S.p.a. - S. Giovanni a Teduccio	—	—
2. Feger S.p.a. - Angri (Salerno)	—	—
3. Doria S.p.a. - Angri (Salerno)	3.957	—
4. Eredi Donato Mancuso-Sarno (Salerno)	7.500	—
5. Spedis S.r.l. (ex Soc. G. Arciello) - Maddaloni (Caserta)	10.926	2.561
6. C.I.A. S.p.a. - Nocera Superiore (Salerno)	1.000	—
7. The Imperial Fruit Company - Avella (Avellino)	—	—
8. Hero S.p.a. - Verona	—	2.100
9. Allione Industria Alimentare - Tarantasca (Cuneo)	—	2.445
10. Cesarin S.p.a. - Padova . .	8.889	—
11. Parma Sole - Cooperativa Conserve Vegetali Parma	4.500	10.000
12. Toschi S.p.a. - Vignola (Modena)	—	—
13. Saclà S.p.a. - Asti	5.650	1.200
14. S.A.I.A.C.E. S.p.a. - Monselice (Padova)	4.300	—
15. La Cesenate S.p.a. - Cesena .	—	1.200
16. S.A.T.O. S.r.l. - Trento . . .	—	4.000
17. Giuseppe Faiella - Industria Conserve Alimentari - Scafati (Salerno)	3.009	—
18. The St. Erasmo Export Preserving - Pagani (Salernó)	—	—
Totale . . .	49.731	23.506

Aziende di trasformazione sorte nel 1980	Duroni e altre ciliege dolci sciroppate q.li	Amarene sciroppate q.li
1. Ditta Bruno Passariello fu Andrea Cancello Scalo (Caserta)	—	—
2. Conserve alimentari Morley S.r.l. Scafati (Salerno)	1.915	670
Totale . . .	1.915	670

Aziende di trasformazione che iniziano l'attività di produzione nel 1981	Duroni e altre ciliege dolci sciroppate q.li	Amarene sciroppate q.li
1. Fruits Orobica S.p.a. - Botricello (Catanzaro)	600	100
2. Lodato Gennaro S.p.a. - Castel San Giorgio (Salerno)	170	100
3. Unicoop - Maiorisi di Teano (Caserta)	600	100
4. Carmine Padula - Montecorvino Rovella (Salerno)	15	5
Totale . . .	1.385	305

(5618)

DECRETO 19 settembre 1981.

Disposizioni ulteriori all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per il pagamento dell'aiuto comunitario alle pere Williams conservate allo sciroppo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 del Consiglio, del 28 maggio 1981;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1980, recante il piano di riparto relativo alla campagna 1980-81 delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, da assegnare alle aziende di trasformazione che hanno già lavorato il prodotto nella campagna 1978-79, nonché a quelle che hanno iniziato la lavorazione nella campagna 1979-80 o che la iniziano nella campagna 1980-81;

Considerato che la quota di produzione di pere Williams conservate allo sciroppo assegnata all'Italia per la campagna 1980-81 e ripartita per aziende di trasformazione aventi titolo con il piano di riparto di cui al surrichiamato decreto ministeriale, non è stata totalmente utilizzata;

Attese le numerose istanze di ditte che, nel rispetto delle condizioni regolamentari comunitarie, avrebbero prodotto quantitativi di conserve in causa al di là di quelli assegnati con il piano di riparto di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1980, già richiamato;

Considerata l'opportunità di utilizzare la totalità dei mezzi finanziari corrispondenti alla quota globale di produzione di dette pere Williams assegnata all'Italia;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

E' demandata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., la facoltà di liquidare alle aziende interessate l'aiuto comunitario per quote di produzione di pere Williams conservate allo sciroppo eccedenti i limiti indicati nel riparto di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1980 (allegato 1), sempreché le stesse quote aggiuntive rispetto a quelle indicate nella domanda presentata nei termini, siano state prodotte nel rigoroso rispetto delle condizioni regolamentari comunitarie e sempreché la sommatoria di quest'ultime con le quote già liquidate non alteri il plafond comunitario assegnato all'Italia per la campagna 1980-81 (quintali 524.990).

Art. 2.

Alla liquidazione dell'aiuto per le eventuali quote addizionali di cui al precedente art. 1 deve procedersi secondo criteri di proporzionalità riferibili alle quote di produzione di pere Williams conservate allo sciroppo assegnate ad ogni singola azienda con il piano di riparto di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5647)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2674/81 del Consiglio, del 14 settembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di melanzane, della sottovoce ex 07.01 T della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1981).

Regolamento (CEE) n. 2675/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2676/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2677/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2678/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2679/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2680/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 2681/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 per quanto riguarda l'applicazione dei tassi di cambio nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2682/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 2683/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile.

Regolamento (CEE) n. 2684/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio.

Regolamento (CEE) n. 2685/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 2686/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 2687/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2688/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2689/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 263 del 17 settembre 1981

(256/C)

Regolamento (CEE) n. 2690/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2691/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2692/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2693/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2694/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Francia.

Regolamento (CEE) n. 2695/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che deroga al regolamento (CEE) n. 77/81, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione di carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 2696/81 della commissione, del 16 settembre 1981, relativo alla vendita, ai fini d'esportazione, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento francese.

Regolamento (CEE) n. 2697/81 della commissione, del 16 settembre 1981, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 2698/81 della commissione, del 16 settembre 1981, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 2699/81 della commissione, del 16 settembre 1981, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2700/81 della commissione, del 16 settembre 1981, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2701/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2702/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2703/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2704/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Argentina.

Regolamento (CEE) n. 2705/81 della commissione, del 17 settembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2621/81 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2706/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2707/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2708/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2709/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2710/81 della commissione, del 17 settembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 264 del 18 settembre 1981

(257/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1981-82:

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DE L'AQUILA

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria:

farmacologia;
fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
igiene ed odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di ingegneria:

litologia e geologia;
bacini montani e conservazione del suolo.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1981 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale.

(5604)

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza:

diritto privato comparato.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

genetica;
laboratorio di fisica II.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di ingegneria:

tecnica delle costruzioni.

Facoltà di scienze economiche e sociali:

analisi delle classi e dei gruppi sociali;
sociologia generale;
partiti politici e gruppi di pressione;
economia e politica industriale;
politica economica e finanziaria.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia contemporanea.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisiologia vegetale.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di architettura:

caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti (complementi di storia dell'architettura);
restauro dei monumenti.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avvertenza. — Le procedure di trasferimento alle cattedre che precedono sono subordinate alla registrazione, in tempo utile, da parte della Corte dei conti di altri provvedimenti che condizionano la effettiva disponibilità dei posti messi a trasferimento.

(5650)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 338, con il quale è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di procedere per un triennio all'acquisto e allo stoccaggio di prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1981, con il quale sono stati stabiliti i prezzi di acquisto e le caratteristiche qualitative che devono avere i prodotti della distillazione nella prima parte del secondo anno di applicazione del citato decreto legge;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di tali prodotti;

Nell'adunanza del 16 giugno 1981;

Ha deliberato:

Art. 1.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito nella legge 18 luglio 1980, n. 338, e nel decreto ministeriale 13 giugno 1981, possono formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A., nella prima parte del secondo anno di applicazione di tali disposizioni, i seguenti prodotti ricavati dalla distillazione eccezionale dei vini da tavola effettuata, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1144/81 del 24 aprile 1981 e n. 1295/81 del 14 maggio 1981, da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione:

a) acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni;

b) alcole etilico greggio con gradazione non inferiore a 92°.

Tali prodotti devono essere ottenuti dalla distillazione di una quantità di vino da tavola non superiore a quella dichiarata nella denuncia di produzione per la campagna 1980-81.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di acquavite i cui scarti di lavorazione non siano pari almeno al 3% di ciascuna partita di prodotto ceduta all'A.I.M.A.

Art. 2.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A., dei prodotti di cui al precedente art. 1 è effettuato in base ad offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) il nome, cognome e indirizzo del venditore (per le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale e sede, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante);

b) la quantità (espressa in ettolitri), qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita, con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione di vini da tavola di cui ai regolamenti (CEE) n. 1144/81 del 24 aprile 1981 e n. 1295/81 del 14 maggio 1981;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 3.

L'offerta di vendita deve pervenire all'A.I.M.A., entro e non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione, corredata dai seguenti documenti in originale e in copia autenticata:

a) denuncia di produzione per la campagna 1980-81 dei produttori che hanno avviato alla distillazione la quantità di vino da tavola da cui è stata ottenuta la partita di prodotto offerta in vendita;

b) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) o della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

c) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, da cui risultino:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione e la quantità di prodotto da ciascuno ceduta;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti (CEE) n. 1144/81 del 24 aprile 1981 e n. 1295/81 del 14 maggio 1981, e ha le caratteristiche qualitative previste dal decreto ministeriale 13 giugno 1981;

d) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o del magazzino di invecchiamento, presso il quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

e) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A., (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

La dichiarazione di cui alla lettera *c*), ultimo trattino, del l'art. 3, può essere prodotta successivamente, ma non oltre 90 giorni dalla data dell'offerta di vendita, purché quest'ultima venga garantita da una fidejussione di importo pari al 110% del prezzo del prodotto ceduto, prestata da un istituto di credito in possesso dei requisiti previsti dall'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

La fidejussione sarà vincolata dall'A.I.M.A. dopo l'accertamento che il prodotto ceduto proviene dalla distillazione di vini da tavola di cui ai regolamenti (CEE) n. 1144/81 del 24 aprile 1981 e n. 1295/81 del 14 maggio 1981 e ha le caratteristiche qualitative previste dal decreto ministeriale 13 giugno 1981.

Qualora dalla dichiarazione dell'UTIF risulti che non sussistono le condizioni per la vendita all'A.I.M.A., della totalità o parte del prodotto ceduto, la vendita e il relativo rapporto di deposito devono intendersi risoluti di diritto, con la conseguenza dell'incameramento da parte dell'A.I.M.A., dell'intero importo della fidejussione.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A., provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale.

Art. 6.

I prezzi di acquisto dovuti dall'A.I.M.A., al venditore sono i seguenti:

a) L. 1.330 per ettolitro e per grado alcolico — esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali — per l'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni.

b) L. 1.224 per ettolitro e per grado alcolico — esclusa la imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali — per l'alcole etilico greggio con gradazione alcolica non inferiore a 92°.

I prezzi suddetti si applicano a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 7.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore medesimo successivamente al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione della offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato, con le modalità e le condizioni da definire a mezzo di contratto a trattativa privata e fino al 31 dicembre 1981, al titolare della distilleria produttrice o del magazzino di invecchiamento in cui trovasi depositato il prodotto.

L'acquavite di vino deve essere conservata esclusivamente in contenitori di acciaio inox o in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento nè interno nè esterno.

Nel contratto sarà prevista a favore del depositario il diritto di prelazione sulle vendite delle partite di prodotto detenute in deposito, disposte dall'A.I.M.A., mediante pubblica gara.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1981

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

(5605)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel testo del decreto 18 settembre 1981 del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981 (pag. 6128) e concernente modificazioni e rettifiche al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, all'art. 1, la prevista sostituzione, negli articoli 77 e 87 del decreto 12 marzo 1981, delle parole « legge n. 211 » con le parole « decreto legislativo n. 211 », deve intendersi riferita all'elenco che figura in calce all'allegato *B* del decreto 12 marzo 1981. Analogamente si intendono riferite al citato elenco le previste rettifiche di mera numerazione relative agli articoli 100, 101, 102, 103, 104, 109, 110 e 111 del decreto ministeriale 12 marzo 1981.

La rettifica concernente l'art. 106 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, punto 1, terzo e quarto rigo, deve intendersi riferita al quinto rigo del punto medesimo. L'integrazione concernente la causale 20 b) dell'allegato *A* va riferita alla causale 206 dell'allegato stesso.

(5668)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Errata-corrige

Nell'elenco per provincia al 31 dicembre 1980 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 giugno 1981, alla pag. 130, sotto la voce « Trieste », all'ultimo rigo, sotto la colonna della denominazione dell'ufficio, dove è scritto: « U.V.E.T. », deve leggersi: « U.V.E.C. ».

(5652)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi ufficiali delle officine produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° aprile 1981 al 30 giugno 1981

OFFICINE AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
1	Spemsa S.p.A.	Calenzano (Firenze), via Garibaldi, n. 80/82	Specialità medicinali	D.M. 22 aprile 1981, n. 6092	Estensione autorizzazione
2	Crinos - Industria farmacobiologica S.p.a. e Farmacosmici S.r.l.	Villa Guardia (Como) piazza XX Settembre, 2 officina comune	Id.	D.M. 7 aprile 1981, n. 6100	Trasferimento autorizzazione
3	Bayer Italia S.p.a. e Bayropharm S.p.a.	Garbagnate Milanese (Milano), viale Forlanini 97, officina comune	Id.	D.M. 22 aprile 1981, n. 6103	Id.
4	Italchemi Pharma S.p.a.	San Polo di Torrile (Parma), S.S. Asolana km 11,2	Id.	D.M. 11 aprile 1981, n. 6105	Modifica denominazione sociale
5	Panther Osfa Chemie S.r.l - Aristochimica S.p.a. - CIF prodotti medicinali S.r.l.	Novate Milanese (Milano), via Cavour, 39 officina comune	Id.	D.M. 4 aprile 1981, n 6106	Costituzione consorzio interno (officina comune)
6	Panther Osfa Chemie S.r.l. - Aristochimica S.p.a. - CIF prodotti medicinali S.r.l.	Milano, via Doberdò, 16, officina comune	Id.	D.M. 4 aprile 1981, n. 6107	Id.
7	Panther Osfa Chemie S.r.l. - Aristochimica S.p.a. - CIF prodotti medicinali S.r.l.	Roma, viale Roccagiovane n. 253 (off. comune)	Id.	D.M. 4 aprile 1981, n. 6108	Costituzione consorzio interno (officina comune)
8	Sandoz S.p.a.	Milano, via Bernardo Quaranta, n. 12	Operazioni terminali di confezionamento, per conto terzi, di specialità medicinali	D.M. 11 aprile 1981, n. 6109	
9	Laboratorio farmaceutico Lofarma S.a.s.	Milano, viale Cassala n. 40	Specialità medicinali	D.M. 11 aprile 1981, n. 6110	
10	Glaxo S.p.a. e Duncan Farmaceutici S.p.a.	Verona, via Fleming, 2 officina comune	Id.	D.M. 22 aprile 1981, n. 6112	Trasferimento autorizzazione
11	I.R.B.I. S.p.a.	Pomezia (Roma), S.S. Pontina, n. 28 km 27,500	Id.	D.M. 22 aprile 1981, n. 6118	Id.
12	Lancet Industria farmaceutica S.r.l., Laboratorio chimico farmaceutico Pramidal S.r.l.	Aprilia (Latina), via Pontina, 82 officina comune	Id.	D.M. 22 aprile 1981, n. 6122	Id.
13	I.F.C.I. - Industria farmaceutica Cosmetica Italiana S.p.a.	Casalecchio di Reno (Bologna), via Magnanelli, 2	Specialità medicinali chimiche purché registrate	D.M. 20 maggio 1981, numero 6123	Id.
14	Farmaceutica Formenti S.p.a.	Milano, via Correggio, 45	Specialità medicinali	D.M. 30 maggio 1981, numero 6127	Id.
15	Laboratorio farmaceutico S.I.T. specialità igienico terapeutiche S.p.a.	Mede (Pavia), via Cavour n. 38	Id.	D.M. 20 maggio 1981, numero 6132	
16	Istituto Biochimico Pirri S.r.l.	Milano, via de Cristoforis n. 12	Id.	D.M. 5 giugno 1981, n. 6133	Estensione
17	Bioindustria farmaceutica S.p.a.	Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosiis, 2	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 8 giugno 1981, n. 6134	Trasferimento autorizzazione
18	Antibiotici cristallizzati sterili S.r.l.	Zoate Tribiano (Milano), via Rossini, 9/11	Specialità medicinali	D.M. 30 maggio 1981, numero 6136	
19	Istituto vaccinogeno Pozzi - IUS S.p.a.	Monteriggioni (Siena), località La Tognazza, via Cassia Nord, 21/B	Vaccino antinfluenzale	D.M. 8 giugno 1981, n. 6139	Modifica denominazione sociale
20	Famitalia Carlo Erba S.p.a. Archifar laboratorio chimico farmacologico S.p.a. - Vetem S.p.a.	Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello, officina comune	Specialità medicinali	D.M. 8 giugno 1981, n. 6141	Costituzione consorzio interno (officina comune)

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
21	Aziende chimiche riunite Angelini F. A.C.R.A.F. S.p.a.	Ancona, via Flaminia, 111	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 8 giugno 1981, n. 6142	Trasferimento autorizzazione
22	Aziende chimiche riunite Angelini F. A.C.R.A.F. S.p.a.	Ancona, località Pontelungo, S.S. 16 Adriatica km 303	Specialità medicinali	D.M. 8 giugno 1981, n. 6143	Id.
23	Aziende chimiche riunite Angelini F. A.C.R.A.F. S.p.a.	Misterbianco (Catania) S. S. 121 km 4,600	Specialità medicinali chimiche	D.M. 8 giugno 1981, n. 6144	Id.
24	A.I.M.A. - derivati S.p.a. e Farma-Biagini S.p.a.	Pisa, Lungarno Galilei, 2, officina comune	Specialità medicinali derivanti da plasma e specialità medicinali	D.M. 1° giugno 1981, n. 6147	Id.
25	A.I.M.A. - derivati S.p.a. e Farma-Biagini S.p.a.	S. Rufina Cittaducale (Rieti), officina comune	Specialità medicinali derivanti da plasma	D.M. 1° giugno 1981, n. 6148	Id.
26	A.I.M.A. - derivati S.p.a. e Farma-Biagini S.p.a.	Castelvecchio Pascoli (Lucca), officina comune	Operazioni terminali di confezionamento per conto terzi e per conto proprio	D.M. 1° giugno 1981, n. 6149	Id.
27	Farmitalia Carlo Erba S.p.a. - Archifar laboratori chimico farmacologici S.p.a. - Vetem S.p.a.	Milano, viale Bezzi, 24 officina comune	Specialità medicinali	D.M. 26 giugno 1981, n. 6155	Costituzione consorzio interno (officina comune)
28	Istituto De Angeli S.p.a.	Milano, via Serio, 15	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi	D.M. 19 giugno 1981, n. 6156	
29	Lafarmaca S.r.l.	Arzignano (Vicenza), via Cardina, 13	Specialità medicinali	D.M. 26 giugno 1981, n. 6160	

OFFICINE REVOCATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimento
1	Panther Osfa Chemie S.r.l. e Aristochimica S.p.a.	Milano, via Doberdò, 19, (officina comune)	Specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate	D.M. 4 aprile 1981, n. 6095
2	Panther Osfa Chemie S.r.l. e Aristochimica S.p.a.	Novate Milanese (Milano) via Cavour, 39 (officina comune)	Id.	D.M. 4 aprile 1981, n. 6096
3	C.I.F. prodotti medicinali S.r.l.	Roma, via Roccagiovane n. 253	Specialità medicinali chimiche e biologiche già registrate	D.M. 4 aprile 1981, n. 6097
4	Lofarma S.a.s.	Milano, via Sacco, 6	Specialità medicinali	D.M. 11 aprile 1981, n. 6111
5	Farmogal laboratorio chimico farmaceutico di Galiano Luigi - ditta individuale	Padova, via Tempesta numero 15/17	Specialità medicinali e specialità medicinali biologiche	D.M. 22 aprile 1981, n. 6113
6	Wassermann S.p.a.	Milano, via A.M. Ampère n. 13	Specialità medicinali e prodotti biologici	D.M. 22 aprile 1981, n. 6115
7	Courtois laboratori farmaco biologici S.r.l.	Torino, corso Chieri, 13	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 20 maggio 1981, numero 6126
8	S.A.F.I. Società azionaria farmaceutici S.p.a.	Sesto S. Giovanni (Milano), via Felice Cavallotti n. 224	Specialità medicinali e specialità medicinali biologiche	D.M. 4 giugno 1981, n. 6129
9	Vetem S.p.a.	Porto Empedocle (Agrigento) Lungomare Pirandello	Specialità medicinali ad uso veterinario e uso umano	D.M. 8 giugno 1981, n. 6162
10	Farmitalia Carlo Erba S.p.a. e Archifar laboratori chimico farmacologici S.p.a.	Milano, via Bezzi, 24, Officina comune	Specialità medicinali	D.M. 26 giugno 1981, n. 6154

(5635)

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 20 febbraio 1981, n. **CA/13567/9207/18.**

Costituzione di un ufficio per l'automazione presso le amministrazioni centrali.

A tutti i Ministeri - Gabinetto

La complessità e la vastità dei problemi dell'informatica applicata ai servizi della pubblica amministrazione comportano che per l'intera materia vengano emanate direttive unitarie per poter adeguare le attuali strutture a quelle che si verranno a formare con l'introduzione dei sistemi elettronici. A tale compito provvede, ai sensi del regio decreto-legge del 18 gennaio 1923, n. 94, il Provveditorato generale dello Stato cui è devoluto il compito delle acquisizioni, conservazione e distribuzione dei beni occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione statale.

Pertanto, anche l'impiego degli elaborati elettronici, quali mezzi per lo svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione, è disposto dal Provveditorato generale dello Stato, così come ogni altra attrezzatura mobile occorrente (1).

In relazione all'enorme importanza di tali impianti, sia dal punto di vista delle macchine in sé che per quanto attiene alla programmazione e quindi alla utilizzazione della medesima, si rende indispensabile una valutazione dell'impiego, con particolari competenze attraverso adeguate strutture organizzative.

In considerazione di quanto sopra esposto è necessario che ogni amministrazione individui ed investa un ufficio (Direzione generale od altro ufficio già esistente) che provveda a trattare i problemi dell'automazione con il compito di operare una prima essenziale valutazione:

a) delle procedure già automatizzate e di quelle che si prospetta di automatizzare nei vari rami di attività della propria amministrazione;

b) del coordinamento interno;

c) dell'impiego delle risorse disponibili.

Tale ufficio, affiancato ovviamente da una piccola struttura rappresentativa degli uffici più interessati, dovrà seguire l'attività del centro o dei vari centri elettronici dell'amministrazione, con periodico controllo sulla loro funzionalità presentando un rapporto annuale al Provveditorato generale dello Stato.

L'organo quindi costituirà l'interfaccia, ufficialmente individuato, tra la singola amministrazione e il Provveditorato stesso.

(1) 1 — Il Provveditorato generale è « particolarmente qualificato, sia per il coordinamento dell'uso degli impianti elettronici da parte delle varie amministrazioni dello Stato, sia per la scelta dei tipi di macchinario e per la regolamentazione dei rapporti contrattuali con le ditte fornitrici e noleggiatrici » - Consiglio di Stato - Sezione seconda - 25 gennaio 1967, n. 7067.

2 — Le iniziative di automazione « in linea di massima » siano più adeguatamente studiate e coordinate in sede interministeriale presso il Provveditorato generale dello Stato, sì da evitare il proliferare di impianti elettronici di elaborazione presso le singole Amministrazioni, al di fuori di un piano organico di utilizzazione delle nuove tecniche - Consiglio di Stato - Sezione seconda - 22 giugno 1976, n. 584.

In tal modo sarà possibile una concreta valutazione dell'amministrazione competente, che non può essere rimessa, anche in un primo esame, alla commissione che affianca il provveditore, costretto finora ad una non sempre proficua indagine interna nei Ministeri, per rendersi conto del problema dell'informatica in generale e con riferimento a singole richieste di automazione delle procedure.

(5638) *Il Sottosegretario di Stato:* RADI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 13 aprile 1981, n. **855521.**

Organizzazione di un ufficio per l'automazione presso le amministrazioni centrali.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
A tutti i Ministeri - Gabinetto
Alla Ragioneria generale dello Stato
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato

1. — La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare del 20 febbraio u.s. n. CA/13567/9207/18, nel riconoscere che in materia di automazione dei servizi della pubblica amministrazione vengano emanate direttive unitarie, stante la complessità e vastità dei problemi, e nel ricordare che a tale compito attende il Provveditorato generale dello Stato, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94, ha richiamato l'attenzione sulla necessità che ogni amministrazione investa un « ufficio » che provveda a trattare tutti i problemi di automazione dei servizi dipendenti e si ponga come « organo di interfaccia », ufficialmente individuato, tra l'amministrazione stessa e il Provveditorato generale.

La creazione di siffatto « organo » costituisce premessa molto importante per dare alla funzione di coordinamento delle iniziative di automazione presso tutte le amministrazioni statali più chiare motivazioni di intervento e nuovi strumenti per indagini, ricerche e approfondimenti.

Le amministrazioni statali potranno in tal modo contare, nell'esame dei loro specifici problemi, sui risultati e sulle esperienze svolte dalle varie amministrazioni, riassunte nel Provveditorato generale attraverso linee operative e direttive di comportamento; saranno rese più agevoli le comparazioni e la costituzione di piani e criteri a carattere generale, al di fuori dei quali evitare la creazione di impianti, come è stato più volte rilevato dal Consiglio di Stato.

2. — Il Provveditorato generale, al riguardo, non ha mancato di perseguire varie iniziative, avvalendosi anche della commissione per la meccanizzazione e l'ammodernamento dei servizi della pubblica amministrazione. Fra le più significative appare opportuno ricordare, per i riflessi che si sono determinati nel comportamento delle varie amministrazioni:

la formazione di adeguati strumenti contrattuali e la definizione di accordi generali di carattere tecnico con le imprese costruttrici, a valere per tutte le amministrazioni, anche per quelle dotate di fondi propri;

lo stimolo alle varie amministrazioni per la riappropriazione delle decisioni sul dimensionamento e sulla gestione contrattuale delle attrezzature, ove la conduzione tecnica era affidata a terzi;

lo stimolo, attraverso opportune clausole contrattuali, per l'inserimento di personale dello Stato nella conduzione di centri elettronici, in graduale sostituzione di quello delle imprese di gestione;

lo svolgimento di indagini conoscitive sulle aree automatizzate, sulle scritture e sul personale adibito ai vari centri per dare più ampie motivazioni agli interventi della commissione della meccanizzazione.

In relazione inoltre alle recenti esperienze ed in vista di più estese realizzazioni è stato ritenuto opportuno dare alla commissione anzidetta una diversa configurazione, al fine di poter accentuare, da un lato, i suoi interventi di ordine strettamente tecnico e procedurale; e dall'altro, i suoi studi e pareri in ordine ad esigenze di sviluppo della automazione nelle varie amministrazioni, nel quadro delle realizzazioni già in atto o di direttive programmatiche. In luogo di una commissione, sono state cioè costituite — sempre nell'ambito del provveditorato generale e con decorrenza 1° gennaio 1981 — due commissioni: una, per lo studio, l'esame, la promozione e il coordinamento delle iniziative di automazione presso le singole amministrazioni a cominciare da quelle per il Tesoro; l'altra, con contenuto strettamente tecnico, per l'esame dei progetti proposti dalle singole amministrazioni, per indirizzare le scelte, per esaminare e comparare procedure, per giudicare della congruità delle offerte.

Anche nel campo delle procedure, il Provveditorato generale non ha mancato di promuovere iniziative a carattere generale per stimolare esami comparati delle varie iniziative e, per ultimo, ha ritenuto di inviare la circolare n. 7 del 12 giugno 1980 con cui ha indicato linee e criteri da seguire in sede di esame e presentazione delle diverse proposte.

La collaborazione che, in proposito, potrà esprimere l'organo di « interfaccia » da istituire presso ciascuna amministrazione appare pertanto quanto mai utile. Ciò non soltanto per i benefici che si rifletteranno nella valutazione finale delle scelte e degli indirizzi operativi all'interno di ciascuna amministrazione, ma anche per la diversa configurazione che potrà assumere la funzione di coordinamento del Provveditorato generale.

3. — L'organo di interfaccia, che deve seguire ed esprimersi su ogni attività di automazione dell'amministrazione, dovrebbe avere una posizione centrale ed eminente, ed un'organizzazione adeguata.

I funzionari che vi saranno assegnati dovrebbero essere in possesso di buone conoscenze nel campo dell'informatica e rappresentare i vari settori dell'amministrazione interessati ai processi di automazione, nonché del centro o dei centri elettronici di cui debbono seguire l'attività e svolgere rapporti periodici.

La creazione del nuovo « organo » e l'affidamento dell'incarico ai suoi componenti, potrebbero risultare da decreto ministeriale.

Circa lo svolgimento dei suoi compiti, appare necessaria l'osservanza di alcuni indirizzi operativi di massima, e cioè:

valutazione dell'opportunità delle richieste di automazione avanzate dai singoli uffici dell'amministrazione: tali richieste debbono essere presentate al Provveditorato generale dopo gli accertamenti e la raccolta della documentazione secondo le indicazioni della circolare n. 7 citata. In tale fase di valutazione, naturalmente, debbono essere coordinate le iniziative nuove con le altre già realizzate nella stessa amministrazione, per evitare duplicazioni e per favorire il miglior sfruttamento delle risorse disponibili, in macchine e uomini. In ogni caso occorre porre in evidenza l'esistenza della necessaria copertura finanziaria;

controllo periodico sulla funzionalità del centro o dei centri dell'amministrazione: è inteso a rendere più proficua l'utilizzazione del mezzo elettronico e sempre più completo il suo sfruttamento, anche attraverso l'istituzione di turni di servizio. Il rapporto annuale da presentare al Provveditorato generale, premessa, l'indicazione delle aree automatizzate e delle modifiche intervenute nell'esercizio, dovrebbe comprendere prospetti e tabelle che pongano in evidenza l'utilizzazione giornaliera media delle singole apparecchiature e dare indicazioni sull'andamento dei lavori del centro o dei centri, segnalando le difficoltà ed i problemi che impediscano una corretta ed economica gestione.

Il rapporto inoltre dovrebbe costituire occasione per suggerire miglioramenti e coordinamenti interni di procedure, in vista di sviluppi di competenze o in relazione al conseguimento di possibili economie di gestione. Nel rapporto, infine, dovrebbe farsi menzione delle iniziative adottate per la preparazione del personale. A tempo debito, uno schema di rapporto verrà fornito dal Provveditorato generale;

preparazione del personale da adibire alla gestione dei sistemi informativi o aggiornamento tecnico di coloro che già vi sono addetti: programmi periodici per corsi di istruzione sono da definire e promuovere al riguardo, d'intesa con il Provveditorato generale e, ove del caso, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione per estendere l'inserimento, nei vari centri, di personale statale nei diversi livelli operativi per utilizzazione delle macchine, e, gradualmente, nell'analisi e nella programmazione.

Si pregano le amministrazioni in indirizzo di voler dare cortese, sollecito seguito alle indicazioni contenute nella richiamata circolare della Presidenza del Consiglio e ai suggerimenti ed indirizzi espressi nella presente circolare, e di far pervenire comunicazioni in merito:

alla creazione dell'organo di interfaccia ed all'affidamento delle specifiche funzioni ai suoi componenti;

alla collocazione di tale organo nell'ambito dell'amministrazione ed al provvedimento di nomina.

Va precisato che la mancata individuazione dell'ufficio di coordinamento nell'ambito di ogni singola amministrazione preclude la possibilità da parte del Provveditorato generale a prendere in esame le singole proposte di automazione che possano essere avanzate.

Il Provveditorato generale rimane frattanto a disposizione per eventuali chiarimenti che in proposito dovessero rendersi necessari.

Il Ministro: ANDREATTA

(5639)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di elettrotecnica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria civile o ingegneria elettrotecnica o ingegneria meccanica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisiologia generale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in matematica o in fisica o in scienze naturali o in chimica o in scienze biologiche o in scienze geologiche o in matematica e fisica o in scienze matematiche o in scienze dell'informazione.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(5558)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Macerata

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto sottoindicato:

Facoltà di giurisprudenza:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, chimica e chimica industriale, scienze biologiche, farmacia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Macerata, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Macerata.

(5561)

Concorso ad un posto di aiuto bibliotecario presso l'Università degli studi di Macerata

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici presso l'Università di Macerata.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Macerata, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Macerata.

(5562)

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di psicologia . . . . posti 1
istituto di clinica delle malattie nervose e mentali » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(5559)

Concorso a quindici posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università ed istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica odontoiatrica . . . . posti 1
istituto di medicina legale e delle assicurazioni » 1
istituto di clinica pediatrica . . . . . . » 1
istituto di anatomia umana normale (per la prima cattedra) . . . . » 1
cattedra di clinica neurologica . . . . » 1

Facoltà di ingegneria:

servizi generali (per il centro di calcolo) . . posti 1
istituto di elettronica . . . . » 1

Facoltà di giurisprudenza:

istituto giuridico . . . . » 1

Facoltà di agraria:

istituto di patologia vegetale (per il centro sperimentale per la conservazione e la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli) . . . . . . » 1
istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee . . . . . . » 1
istituto di coltivazioni arboree . . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica . . . . » 1
istituto chimico «Ciamician» . . . . » 2

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di ostetricia e ginecologia veterinaria » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale istituto, cattedra o servizi generali intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(5560)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

azienda sperimentale «A. Menozzi» in Landriano posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5563)

Concorso a due posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia per l'Istituto e per i posti sottoindicati:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . posti 2

Titolo di studio dichiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(5564)

Concorso ad undici posti di bidello presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Modena per undici posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(5566)

Concorso a sette posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, a sette posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Napoli per la qualifica di manuale addetto ai servizi generali per le esigenze dei servizi generali della facoltà di agraria.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, corso Umberto I, Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(5575)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali di merito dei concorsi, per titoli, integrati da colloquio, a posti di preside negli istituti tecnici industriali, femminili, agrari e nautici.

Nel supplemento ordinario n. 1, parte II, al Bollettino ufficiale n. 51-52 del 18-25 dicembre 1980, sono stati pubblicati i decreti ministeriali 8 giugno 1979 concernenti l'approvazione delle graduatorie generali di merito dei concorsi per titoli, integrati da colloquio, a posti di preside negli istituti tecnici industriali, femminili, agrari e nautici, indetti con decreto ministeriale 26 giugno 1975.

(5657)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessanta posti di coadiutore nelle segreterie universitarie per le sedi Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 31-32 del 2-9 agosto 1979 parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1978, registro n. 107, foglio n. 305, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso, per titoli ed esami, a sessanta posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie nelle sedi Veneto e Friuli-Venezia Giulia indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1975, registro n. 102, foglio numero 304.

(5658)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso, per titoli, a due posti di custode presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 35-36 del 30 agosto e 6 settembre 1979, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1979 registro n. 35, foglio n. 304, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso, per titoli ed esami, a due posti di custode presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1975, registro n. 24, foglio n. 244.

(5659)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso pubblico a tre posti di tecnico esecutivo presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 31-32 del 2-9 agosto 1979, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1979, registro n. 24, foglio n. 240, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1976, registro n. 62, foglio n. 170.

(5660)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812660)